

# **TI\_GERICHTE 15.2013.74 vom 27. September 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2013.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.74)

FR: TI\_GERICHTE 15.2013.74 du 27 septembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 15.2013.74 del 27 settembre 2013

## **Regeste**

Ogni modifica dello stato di riparto impone che si proceda ad un nuovo deposito e che, tramite avvisi speciali, di ciò siano informati i singoli creditori, a meno che la stessa sia ordinata dall'autorità di vigilanza. L'informazione deve essere puntuale, specifica e documentata. Requisiti

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo di esecuzione forzata possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nella fattispecie i ricorsi dell'avv. RI 2 e del RI 1, in quanto diretti contro il medesimo stato di ripartizione, possono quindi essere congiunti. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 inc. 15.98.225/231 consid. 1a).

### **E. 2**

settembre 2013 ad 3-4). L'allegazione tuttavia sorprende, giacché nella causa citata dall'amministrazione speciale nelle sue osservazioni (ad 4), che l'ha vista opposta al RI 1 fino al Tribunale federale (chiusa con decisione 5A\_66/2010 del 16 novembre 2010), non ne ha mai contestato la legittimazione attiva. Ricordato – un'altra volta (CEF, inc. 15.09.104 del 28 dicembre 2009, consid. 1.3) – che l'onere della prova della notifica grava sull'organo di esecuzione forzata (ad es. Nordmann, op. cit., n. 7 ad art. 34), anche il ricorso del RI 1 è da considerare tempestivo.

#### **E. 2.1**

Nel caso specifico, l'amministrazione ammette a giusta ragione la tempestività del ricorso dell'avv. RI 2, interposto il 3 luglio 2013 mentre lo stato di riparto definitivo è stato depositato presso l'UEF \_\_\_\_\_ a partire dal 24 giugno 2013. In effetti, il termine di ricorso contro tale atto inizia a decorrere dalla conoscenza dell'avviso speciale di deposito dello stato di riparto (art. 263 cpv. 2 LEF) ma comunque non prima del deposito effettivo (Jeandin/Casonato, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 11 ad art. 263; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad art. 263). Nella fattispecie, il termine di ricorso scadeva quindi al più presto il 4 luglio 2013.

#### **E. 2.2**

Constatato come il ricorso del RI 1 sia stato inoltrato solo il 7 luglio 2013, l'amministrazione speciale sostiene che sia tardivo. In realtà la questione della tempestività dipende dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'avviso speciale. Ora, esso pretende di non averlo ricevuto. E l'amministrazione speciale ammette di averlo spedito alla cedente della pretesa, la \_\_\_\_\_ AG, ritenendo che la stessa avrebbe poi trasmesso i documenti al RI 1, e precisando che la graduatoria non è stata modificata in attesa di una conferma della cessione da parte del cessionario, che non sarebbe mai arrivata (scritto

### **E. 3**

Come detto l'amministrazione speciale contesta la competenza della Camera "ad intervenire su realtà già consolidate dalla crescita in giudicato di precedenti decisioni", senza però precisare quali siano tali "precedenti decisioni". Se allude allo stato di riparto provvisorio, misconosce che lo stesso non conteneva alcuna indicazione sugli attivi né sui passivi (onorari e spese) della massa. Se si riferisce invece alla decisione con cui la Camera ha determinato la remunerazione dell'amministrazione speciale (decisione 15.2011.87 del 15 marzo 2012), omette di considerare che la Camera si è limitata a statuire sugli onorari dovuti agli amministratori speciali, che in concreto non sono contestati dai ricorrenti, ma non si è pronunciata sulle spese (cfr. consid. 3 e 5.3d), comprese quelle connesse a mandati conferiti a terzi. I ricorsi sono pertanto ricevibili.

### **E. 4**

Con il suo scritto del 2 settembre 2013 l'amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa Camera una nuova versione dello stato di riparto definitivo, in cui gli onorari degli amministratori speciali (di fr. 2'181'137.20, come stabilito da questa Camera) e le "fatture e prestazioni di terzi" (fr. 545'652.-) sono esposti separatamente, con l'aggiunta di diverse nuove poste di spese per "affitti magazzini di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_" (fr. 260'276.-), per "assicurazioni diverse" (fr. 67'869.-) e per "trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini" (fr. 30'270.15), facendo salire il passivo totale di fr. 358'415.15 (da fr. 3'112'836.- a fr. 3'471'251.15), mentre l'importo del dividendo provvisorio del 5% già versato ai creditori di terza classe viene specularmente diminuito dello stesso importo (da fr. 1'585'054.25 a fr. 1'226'639.10), giungendo in tal modo, come nella versione qui impugnata, a un saldo finale pari a zero.

#### **E. 4.1**

Così facendo l'amministrazione speciale ammette due delle censure formali che le ha mosso l'avv. RI 2. Ora, qualora venga modificato, anche in seguito all'inoltro di un ricorso, lo stato di riparto dev'essere nuovamente depositato previo invio di nuovi avvisi speciali ai singoli creditori, a meno che la modifica venga ordinata dall'autorità di vigilanza (art. 87 cpv. 2 RUF; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 6 ad art. 263). Dandosi un semplice errore di scrittura, si potrebbe per vero forse prescindere da un nuovo deposito qualora la situazione sia chiara per tutti. Nel caso specifico, invece, il conto finale, che dev'essere depositato unitamente allo stato di ripartizione (art. 263 LEF), era incompleto, siccome non esponeva le spese per prestazioni di terzi (per fr. 545'652.-) e tra i documenti depositati non ne figurava la lista dettagliata (il documento "Fatture \_\_\_\_\_ dal 1998" è stato prodotto solo il 2 settembre 2013 come allegato dello stato di riparto rettificato), né erano riportate le spese per "affitti magazzini di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_", "assicurazioni diverse" e "trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini" (di complessivi fr. 358'415.15).

Mancava anche l'elenco dettagliato delle spese in questione. Al riguardo va rilevato che pure i documenti prodotti dall'amministrazione speciale in sede di ricorso sono incompleti, non essendo state trasmesse alcune schede contabili citate nel documento "Fatture \_\_\_\_\_ dal 1998" né la distinta dei costi complessivi fr. 358'415.15 testé menzionati.

#### **E. 4.2**

D'altronde lo stato di riparto definitivo, anche quello rettificato, denota un altro difetto. Non indica infatti per ogni singolo creditore il dividendo dovuto, gli acconti già versati, l'eventuale ultimo versamento (nella fattispecie escluso) e la perdita (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 261). In queste condizioni l'informazione ai creditori risulta essere stata tanto insufficiente quanto incompleta, donde la necessità di annullare lo stato di deposito e il conto finale. Prima di depositare i nuovi atti, che andranno allestiti tenendo conto delle indicazioni che precedono, l'amministrazione speciale li sottoporrà alla Camera per un esame formale preliminare, ciò che ha peraltro omesso di fare in occasione del deposito impugnato, malgrado l'invito in tal senso contenuto nella decisione 3 aprile 2013 di proroga del termine dell'art. 270 LEF (inc. 15.2011.87). Inoltre essa invierà ai creditori l'avviso speciale dell'art. 263 cpv. 2 LEF con sufficiente anticipo perché possano riceverlo – in linea di massima – prima dell'inizio del periodo di deposito degli atti presso l'UEF \_\_\_\_\_. Una pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio rimane necessaria se non tutti gli indirizzi dei creditori sono noti.

#### **E. 5**

Visto quanto precede i ricorsi vanno accolti nella loro conclusione principale. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 261 a 263 LEF, 61 e 62 OTLEF, pronuncia: I. Il ricorso del RI 1 (15.2013.74) è accolto. 1. Di conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno 2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. II. Il ricorso dell'avv. RI 2 (15.2013.78) è accolto. 1. Di conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno 2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. III. È fatto ordine all'amministrazione speciale di depositare a sue spese, previa consultazione della Camera, un nuovo stato di ripartizione e un nuovo conto finale allestiti nel senso dei considerandi. IV. Notificazione a: – \_\_\_\_\_ PA 1 \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_ RI 2, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1, c/o avv. RA 1, \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.